

Riassunto

FFS Infrastruttura: Gestione delle aggiunte ai contratti relative al COVID-19

1. Aggiunte ai contratti ancora aperte risalenti a prima del COVID-19

I crediti che sono «fondamentalmente» riconosciuti vengono trattati da FFS Infrastruttura **nell'ambito di un processo accelerato**.

2. Costi per la chiusura e la riapertura dei cantieri FFS*

I seguenti costi vengono indennizzati da FFS Infrastruttura in base ai **prezzi concordati contrattualmente per i lavori a regia**, indipendentemente dal budget a regia concordato. Se contrattualmente non sono state definite delle tariffe a regia, si applica un valore medio calcolato in base a contratti analoghi.

- Organizzazione della chiusura e della riapertura dei cantieri, spesa supplementare AVOR, sorveglianza e conduzione (p.es. dislocazione del personale, stop alle consegne di materiali, organizzazione del materiale per l'allestimento degli sbarramenti e delle messe in sicurezza, informazioni ai subappaltatori, smobilitazione del personale)
- Ultimazione provvisoria dei lavori già iniziati (p.es. misure di protezione per elementi strutturali, costruzione di sbarramenti, coperture, messa in sicurezza dei cantieri)
- Sgombero dell'installazione del cantiere (p.es. rimozione e deposito di materiali, trasporto di macchinari, apparecchiature e attrezzature, trasferimento di macchine, apparecchiature e materiale rotabile)
- Installazione e rimozione di un piano di sorveglianza
- Ripristino delle installazioni del cantiere (p.es. ritrasporto dei materiali, trasporto di macchinari, apparecchiature e attrezzature e loro messa in opera, trasferimento del materiale rotabile)
- Rimozione degli elementi provvisori

3. Costi causati dal fermo completo dei cantieri FFS*

I costi vengono indennizzati da FFS Infrastruttura come segue:

- I costi amministrativi e i costi del denaro non vengono indennizzati.
- Il rischio e l'utile non vengono indennizzati.
- Le spese per il personale non vengono indennizzate, ma sono indennizzate le spese di patronato restanti in caso di lavoro ridotto. Il calcolo si basa sulla pianificazione dell'impiego del personale in ogni cantiere con un importo forfettario di CHF 50.- per collaboratore e giorno di lavoro perso. Il personale impiegato in altri cantieri non ha diritto ad alcun indennizzo. Nel caso in cui non venga concessa una compensazione per il lavoro ridotto o possibili rimborsi delle indennità per il lavoro ridotto, la situazione sarà analizzata caso per caso.
- Dei costi del materiale vengono indennizzati i costi necessari per la protezione del materiale o i costi di terzi confermati dalle FFS per il deposito intermedio, ma non i costi del capitale.
- I costi d'inventario (macchine e attrezzi) vengono indennizzati in conformità a quanto previsto dai Costi base dell'inventario (CBI) della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o da un'analogha classificazione organica, nel caso in cui l'inventario non sia stato applicato su altri cantieri.
- Per le prestazioni di terzi vengono indennizzati i costi di disdetta o i costi successivi di accordi contrattuali con i subappaltatori (costi differenziali effettivi).
- La messa in sicurezza e il controllo dei cantieri bloccati (vigilanza e conduzione) vengono indennizzati in base ai prezzi a regia concordati.
- Vengono in linea di massima concesse delle dilazioni delle scadenze (vale a dire proroga delle penali concordate contrattualmente). Il termine è prorogato in base al periodo di chiusura riconosciuto. In singoli casi possono essere previste delle eccezioni (ad es. in caso di mancati intervalli da parte delle FFS).

4. Maggiori costi per il funzionamento dei cantieri a causa delle aggravate condizioni (minore produttività) e dei provvedimenti per la protezione della salute

Per quanto riguarda l'indennizzo dei maggiori costi, della concessione di dilazioni delle scadenze o dell'attuazione di misure di accelerazione si deciderà **nel singolo caso in base alla classificazione organica a cui abbiamo fatto prima riferimento**. I costi per la **protezione della salute** e per i **responsabili dell'attuazione delle misure di protezione contro il COVID-19 (CMV)** vengono indennizzati come segue, previa ordinazione:

- Le FFS chiedono dapprima alle imprese di mettere a disposizione un CMV. Se l'impresa di costruzione mette a disposizione il CMV, i costi del CMV sono rimborsati per intero dalle FFS in base alle seguenti tariffe: lun.-sab. ore 06-20: CHF 83.-/h – lun.-sab. ore 20-06: CHF 101.-/h – dom./giorni festivi ore 06-20: 111.-/h – dom./giorni festivi ore 20-06 (sab./dom., dom./lun.): 123.-/h.
- Tutti gli altri costi dovuti ai provvedimenti anti-COVID-19 per la protezione della salute sul cantiere, risp. per i loro collaboratori (obbligo quale datore di lavoro), vengono assunti dalle imprese. Le FFS sostengono i costi per i loro collaboratori (mascherine e guanti).

* Riguarda esclusivamente le chiusure di cantieri ordinate da FFS Infrastruttura.

20.05.2020